

Del. n. 61/2017/PRSP



*Corte dei Conti*

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Roberto TABBITA	presidente, relatore
Paolo PELUFFO	consigliere
Nicola BONTEMPO	consigliere
Marco BONCOMPAGNI	consigliere
Mauro NORI	consigliere

nell'adunanza del 7 marzo 2017;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167, della l. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e in particolare le modifiche introdotte nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, il quale stabilisce che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l'ente locale adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che "qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria";

VISTO l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTA la propria deliberazione 12 gennaio 2016, n. 1, con la quale è stato approvato il programma di attività della Sezione regionale di controllo per il 2016;

VISTE le "linee-guida" per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto 2014, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione 9 marzo 2015, n. 13;

VISTA la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana 25 settembre 2014, n. 171, con la quale sono stati approvati i "criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2013" che sono stati confermati con i relativi adattamenti anche per l'analisi dell'esercizio 2014;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie del 16 dicembre 2015, n. 32 relativa alle "linee di indirizzo" sugli aspetti significativi del bilancio di previsione 2015 nell'ambito della quale sono contenute informazioni sulle operazioni di riaccertamento straordinario ai sensi del D.Lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal D.L.gs. 126/2014;

VISTE le disposizioni procedurali relative al riaccertamento straordinario dei residui conseguenti all'avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal D.L.gs. 126/2014;

VISTA la pronuncia specifica di accertamento adottata in relazione al rendiconto 2014 del **Comune di CASCINA (PI)**, con deliberazione del 6 dicembre n. 266;

VISTA la comunicazione di avvenuto deposito della pronuncia specifica di accertamento inviata in data 6 dicembre 2016;

VISTA la relazione dell'ente (inoltrata alla Sezione con nota del 16 febbraio 2017) in ordine ai provvedimenti adottati per rimuovere le irregolarità riscontrate sul rendiconto 2014 come rappresentato nella relazione dell'organo di revisione, nei prospetti ad essa allegati e negli atti istruttori concernenti il riaccertamento straordinario dei residui;

VISTA la documentazione dell'ente in ordine ai provvedimenti adottati per rimuovere le irregolarità riscontrate sul rendiconto 2014 (note del 16 febbraio 2017 pervenuta alla Sezione in pari - Prot. n 3008 e 3009/2017);

ESAMINATI la documentazione pervenuta, le osservazioni formulate e gli elementi emersi nell'istruttoria condotta con il supporto del settore competente;

CONSIDERATO che, in sede di contraddittorio svoltosi in adunanza pubblica il 7 marzo 2017, i rappresentanti dell'ente hanno confermato quanto già espresso con le note acquisite agli atti;

UDITO il relatore, presidente Roberto Tabbita;

### CONSIDERATO

- che dalla "specifica pronuncia di accertamento" di cui alla deliberazione richiamata nelle premesse, sono emerse le seguenti criticità di bilancio:

#### "R.A. - RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

*La gestione complessiva al 31/12/2014 ha chiuso dal punto di vista contabile, con un avanzo di amministrazione di € 1.592.098,00. Tuttavia, tale avanzo non è sufficiente a ricostituire i fondi vincolati, per spese in conto capitale e accantonate (1.856.263,35) per cui il risultato di amministrazione al termine dell'esercizio 2014 è sostanzialmente negativo per € 264.165,35.*

*In sede istruttoria, infatti, è stato rilevato che l'ente non ha correttamente definito le poste per spese in conto capitale al termine dell'esercizio 2014 non avendo considerato la componente da accantonare definita nell'ambito del rendiconto 2013 pari a € 506.000 nei vincoli da riportare anche sul nuovo esercizio. Considerando anche tali risorse da accantonare che derivano dal rendiconto 2013 la quota libera di avanzo libero 2014 (€ 241.834,65) non è sufficiente a ricostituire tali vincoli e per la differenza si determina un disavanzo sostanziale per € 264.165,35.*

*Nelle controdeduzioni l'ente ha dichiarato "questo Ente, come già evidenziato, ha però prontamente predisposto le misure correttive necessarie e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 21 luglio 2015 ha approvato la copertura del disavanzo sostanziale 2013, imputando lo stesso sul triennio 2015-2017. Nell'esercizio 2015 le risultanze del Rendiconto evidenziano la copertura della quota di competenza dell'anno ed il bilancio di previsione 2016 è stato predisposto considerando tale importo. Si ritiene dunque che non sia necessario riapprovare formalmente il Conto Consuntivo 2014, perché, nella sostanza, l'Ente ha adottato tutti i provvedimenti necessari per intervenire sull'irregolarità riscontrata".*

*Tale risultato è da considerarsi grave in quanto espressione di situazioni patologiche e contrario ai principi di sana gestione e sostenibilità finanziaria.*

*La non corretta composizione dell'avanzo di amministrazione comporta oltre ad un utilizzo improprio di fondi aventi un vincolo di specifica destinazione, anche criticità negli equilibri di bilancio, quando questi vengono garantiti con quote di avanzo in realtà non disponibili.*

*Inoltre, a seguito delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui effettuato ai sensi del D.Lgs. 118/2011, la Sezione ha rilevato la non corretta determinazione del Fondo crediti dubbia esigibilità.*

*In relazione alla quantificazione del FCDE, la Sezione ha rilevato che per il calcolo l'ente ha preso a riferimento i residui e i relativi incassi del quinquennio 2009/2013 diversamente da quanto espresso nel principio contabile che al punto b2) che dispone di prendere in considerazione "l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi cinque esercizi".*

*L'accantonamento al FCDE risulta pertanto definito non conforme a quanto previsto nei principi contabili.*

*L'ente, inoltre come dettagliatamente rappresentato nei documenti forniti alla Sezione a seguito di richiesta istruttoria, ha specificato che, in merito alla tassa rifiuti, nel periodo 2005 – 2012 il servizio è stato svolto in regime di TIA senza pertanto rilevare ai fini del bilancio dell'Ente. Essendo poi necessario definire il grado di realizzo medio dei residui per la successiva quantificazione del FCDE, l'Ente si è avvalso delle informazioni contabili fornite dal soggetto gestore del servizio che ha attestato una percentuale di insolvenza media, nel quinquennio 2006 – 2010, dell'8,50 per cento. Tali informazioni sono state integrate con il rapporto tra incassi e accertamenti relativi agli esercizi 2013 – 2014 e utilizzate dall'Ente per valutare la percentuale di insolvenza del 18 per cento applicata al residuo iniziale.*

*Dagli elementi appena rappresentati emerge, quindi, che l'ente per la definizione della quota effettiva da accantonare nell'ambito del risultato di amministrazione, con specifico riferimento alla tassa rifiuti, ha seguito un metodo di calcolo non previsto dal principio contabile.*

*Dai chiarimenti forniti dall'ente è emerso dunque che per la tassa rifiuti la diversa metodologia è stata adottata poiché l'ente ha considerato la tassa rifiuti come una tassa di nuova istituzione inoltre l'entità dell'accantonamento è stata calcolata considerando la capacità di riscossione della competenza e non quella ben diversa delle poste mantenute a residuo.*

*Dagli elementi appena rappresentati emerge chiaramente che l'ente per la definizione della quota effettiva da accantonare nell'ambito del risultato di amministrazione si è discostato dal metodo di calcolo previsto dal principio contabile.*

*Nel merito della metodologia seguita dall'ente occorre preliminarmente chiarire che la "tassa rifiuti" (c.d. TARI) è stata introdotta dalla legge di stabilità 2014 per l'anno, in sostituzione della TIA e della TARES. Infatti la TARI, così come la TIA e la TARES, rappresenta il corrispettivo pagato dall'utenza per l'erogazione da parte del comune del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.*

*Per quanto appena detto si ritiene che per il calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità relativo ai residui TARI non possa essere applicata l'eccezione prevista nell'esempio 5 del principio contabile 4/2 poiché la tassa in oggetto ha, di fatto, sostituito una tassa già esistente del tutto analoga sia nei presupposti giuridici che nelle modalità di calcolo del tributo.*

*Va inoltre rilevato che l'eccezione prevista dall'esempio 5 del principio contabile 4/2 per le entrate di nuova istituzione è relativa alla competenza del bilancio e si basa sul presupposto che non esistano elementi significativi per valutare la capacità di riscossione delle risorse. Il principio contabile 4/2, per tali fattispecie, dispone che "per le entrate di*

*nuova istituzione (per le quali non esiste una evidenza storica), nel primo anno la quantificazione del fondo è rimessa alla prudente valutazione degli enti. A decorrere dall'anno successivo, la quantificazione è effettuata con il criterio generale riferito agli anni precedenti”.*

*L'eccezione è prevista dunque per la definizione del fondo crediti dubbia esigibilità in sede di bilancio di previsione e pertanto non è applicabile, nello specifico, alla quantificazione del fondo in sede di riaccertamento straordinario dei residui come del resto a consuntivo.*

*Analizzando comunque il calcolo presentato, del FCDE la sezione ritiene che sia stata accantonata una quota non sufficiente a garantire il minimo considerato congruo in base ai nuovi principi contabili. Dai dati desunti dal prospetto inviato dall'ente in allegato al questionario al bilancio di previsione 2015, prospetto 4.4.2 risulta che al 1 gennaio 2014 i residui per Tari-Tarsu e Tia ammontano ad € 2.761.681,26; considerando che l'ente ha fatto registrare una percentuale di riscossione dei residui del 40,96 per cento, avrebbe dovuto accantonare il complementare 100 (pari al 59,04) del totale residui pari ad € 1.630.496,59. Al contrario l'ente ha proceduto ad un accantonamento del 18,10 per cento che non appare adeguato e motivato anche perché come dichiarato dalla stessa amministrazione “è stata effettuata la valutazione della gestione effettiva di tale entrata negli esercizi 2013 e 2014, verificando il rapporto percentuale tra l'incassato e l'accertato di tali esercizi che ha dato una percentuale di insolvenza del 18,14 per cento”. Nel calcolo della percentuale di accantonamento l'ente non ha tenuto conto del rapporto tra incassi in conto residui e residui iniziali ma ha tenuto conto anche degli incassi in conto competenza.*

*Nelle controdeduzioni l'ente ha confermato che quanto già espresso in istruttoria in merito al fatto che la Tari debba essere considerata una entrata di nuova istituzione “la stessa, pur essendo effettivamente una continuazione giuridica della Tarsu/Tia, dall'esercizio 2005 al 2012 non è stata inserita in bilancio, in quanto entrata di competenza di un soggetto terzo. Si ritiene che la definizione di "entrata di nuova istituzione", di cui al principio contabile applicato 4/2, possa essere interpretata anche come nuovo inserimento in bilancio di un'entrata prima non prevista”.*

*Complessivamente il FCDE ritenuto congruo dalla Sezione ricostruito sulla base dei dati desunti dal prospetto inviato dall'ente in allegato al questionario al bilancio di previsione 2015, prospetto 4.4.2, ammonta ad € 2.151.334,51 con una differenza rispetto a quanto accantonato dall'ente di € 964.491,99.*

*Al contempo, la corretta definizione del FCDE da accantonare, comporta un aumento del disavanzo sostanziale al 1/01/2015 già accertato e conseguente extra deficit, stante l'assenza di risorse libere al 1 gennaio 2015 così come rideterminato dalla Sezione.*

*3.a A seguito dell'istruttoria condotta dalla Sezione sul risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, che ha evidenziato una non corretta definizione delle poste vincolate derivanti dall'esercizio precedente, e conseguentemente le poste vincolate e/o destinate si ridefiniscono in complessivi € 4.009.319,77. Si conferma la non corretta determinazione delle poste vincolate e destinate nel risultato accertato al 1 gennaio 2015 e la quantificazione del disavanzo effettivo alla stessa data per la parte relativa alle poste vincolate e destinate in € 473.615,95.*

*Tenendo conto del ricalcolo del FCDE la sezione stima il disavanzo sostanziale complessivo dell'ente in €1.438.107,06 di cui 473.615,95 derivanti dalla corretta apposizione dei vincoli ed € 964.491,11 dalla rideterminazione del FCDE.*

*Quanto appena rappresentato in merito alla quantificazione del fondo crediti dubbia esigibilità e il complessivo esame delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui effettuato ai sensi del D.Lgs. 118/2011, conducono all'accertamento di un disavanzo di amministrazione al 1 gennaio 2015 pari a € 1.438.107,06.*

*Nel dettaglio, a fronte di un avanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2014 per € 1.592.098,00, residui attivi e passivi cancellati in quanto non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate sono risultati rispettivamente pari a € 1.319.738,74 e a € 4.473.732,01 mentre i residui attivi e passivi cancellati in quanto da reimputare agli esercizi in cui saranno esigibili sono risultati pari a € 623.080,70 e a € 2.331.788,49*

*Tali cancellazioni, unitamente alla presenza di un fondo pluriennale vincolato pari a € 1.708.707,79, hanno determinato un saldo positivo al 1 gennaio 2015 di € 4.746.091,27.*

*L'ente ha inoltre provveduto alla definizione delle quote accantonate (a fondo crediti di dubbia esigibilità per € 1.186.843,40) e alla quantificazione della parte vincolata (per € 3.181.269,33) e destinata agli investimenti (322.050,44), accertando un avanzo di amministrazione effettivo pari a € 32.384,05.*

*La corretta determinazione delle risorse destinate e vincolate in € 4.009.319,77 e del fondo crediti di dubbia esigibilità in € 2.151.334,51, impone però la rideterminazione del saldo finanziario portando all'accertamento di un disavanzo di amministrazione effettivo pari a € 1.438.107,06.*

*L'accertamento di un risultato negativo di amministrazione nei termini sopra indicati, anche se conseguente all'applicazione dei nuovi principi introdotti dal processo di armonizzazione contabile, è da considerarsi grave in quanto espressione di situazioni sottostanti contrarie ai principi di sana gestione e sostenibilità finanziaria. Ad eccezione della quota di disavanzo determinata dalla cancellazione di residui attivi e passivi da reimputare ad esercizi successivi, il risultato negativo ha infatti alla base la sussistenza di residui attivi inesigibili o di dubbia e incerta esigibilità, mantenuti in bilancio negli esercizi precedenti e per i quali è oggi richiesta in modo puntuale la cancellazione o l'accantonamento nell'apposito fondo, ovvero la presenza di passività potenziali o situazioni debitorie latenti per le quali la legislazione oggi vigente richiede la costituzione di accantonamenti nei fondi rischi.*

*La Sezione, per quanto complessivamente rilevato, ritiene necessaria l'adozione di idonee misure correttive, ai fini del ripristino di una corretta gestione finanziaria. Nello specifico l'ente dovrà provvedere, oltreché alla rettifica del risultato di amministrazione sopra richiesta, al finanziamento del disavanzo di amministrazione con gli ordinari strumenti previsti dall'art. 188 del TUEL (per l'importo del disavanzo già presente al 31 dicembre 2014 pari ad € 264.165,35.) ovvero, in riferimento all'extradeficit, (stimato dalla Sezione in € 1.173.941,71) provvedere alla relativa copertura come previsto dal D.M. 2 aprile 2015, nell'arco di tempo e con le modalità individuate nella apposita delibera del Consiglio comunale".*

- che la pronuncia specifica di accertamento ha riguardato il risultato di amministrazione dell'esercizio 2014 e la sua rideterminazione conseguente al riaccertamento straordinario dei residui previsto per l'avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal D.L.gs. 126/2014;

- che l'ente, ai sensi dell'art. 148-bis del TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla l. 7 dicembre 2012 n. 213, è tenuto ad adottare entro sessanta giorni i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio;

- che l'ente, per quanto emerso a seguito delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui, è tenuto ad individuare, entro un termine non superiore ai 45 giorni dalla data del riaccertamento straordinario, i criteri, la tempistica e le modalità di ripiano del maggiore disavanzo derivante dalla ridefinizione del risultato di amministrazione secondo le indicazioni puntualmente fornite all'art. 2 del d.m. 2 aprile 2015;

- che, per quanto attiene, in particolare, alla tempistica del ripiano, il D.Lgs. 118/2011 e il successivo decreto ministeriale individuano un arco temporale massimo di 30 anni e la ripartizione del disavanzo in rate annuali costanti nel periodo individuato;

- che, per quanto attiene, invece, alle modalità di ripiano, il decreto ministeriale richiede l'individuazione degli strumenti necessari per la copertura del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario facendo rinvio agli strumenti ordinariamente previsti dall'art. 188 del Tuel e alle ulteriori fonti di finanziamento espressamente indicate ai commi da 4 a 8 dell'articolo 2;

- che, in riferimento all'operazione di riaccertamento straordinario dei residui e al conseguente risultato di amministrazione riaccertato al 1 gennaio 2015, l'ente ha provveduto alla adozione dei seguenti provvedimenti:

- delibera della Giunta comunale del 1 febbraio 2017, n. 12 con la quale, (a modifica del precedente atto DG n. 87/2015) si è proceduto alla corretta quantificazione : del FCDE in €. 2.151.334,51, della parte vincolata e destinata in € 4.009.319,77, alla conseguente ridefinizione del risultato al 1 gennaio 2015 in €. -1.438.107,06 e alla riapprovazione del prospetto 5/2.

L'amministrazione, inoltre, con la delibera di G.C. 1 febbraio 2017 n. 12 prende atto che il disavanzo di € 1.438.107,06 deriva per € 264.165,35 dal disavanzo già presente 31/12/2014, per la mancata apposizione di vincoli per € 506.000, mentre per € 1.173.941,71 è relativo all'extradeficit derivante dall'operazione di riaccertamento straordinario dei residui e dal primo accantonamento al FCDE.

- delibera del Consiglio comunale del 3 febbraio 2017, n. 11, con la quale, si è proceduto a ricostituire, al 31/12/2014, il vincolo di destinazione generico per spese di investimento di € 506.000, e accertato un disavanzo sostanziale di €. 264.165,35.

Quanto al finanziamento del suddetto disavanzo sostanziale l'ente ha stabilito che il ripiano deve avvenire in due annualità, secondo le disposizioni di cui all'art. 188 del D.Lgs 267/2000, per € 164.066,50 a seguito della approvazione del Rendiconto 2015, e per la somma residua di € 100.098,85 tramite lo stanziamento, nella parte spesa del bilancio 2016 di una quota a titolo di disavanzo da ripianare finanziata con risorse correnti.

Con la suddetta delibera del C.C. del 3 febbraio 2017 n. 11 si è disposto di "stabilire la copertura dell'extradeficit, all'1/1/2015, da riaccertamento straordinario dei residui, pari ad € 1.173.941,71, in trenta annualità di € 39.131,39 l'una".

Il Consiglio prende atto che la copertura del disavanzo derivante dall'extradeficit è avvenuta, per l'annualità 2015 a seguito dell'approvazione del rendiconto 2015 e per le annualità 2016 e 2017 tramite lo stanziamento nella parte spesa del bilancio di previsione 2016 di una quota di € 158.000 a titolo di disavanzo da ripianare finanziata con risorse correnti. Il Consiglio inoltre da atto che per gli esercizi dal 2019 al 2044 si provvederà ad inserire nei relativi strumenti di programmazione finanziaria, la quota annua di ripiano dell'extradeficit finanziando la stessa con risorse correnti.

- che nella delibera adottata dal Consiglio comunale per il finanziamento dell'extradeficit, vengono individuate come "fonti di finanziamento direttamente volte al ripiano di quanto assegnato al bilancio 2015/2017, le somme derivanti dalla cancellazione del vincolo di generica destinazione agli investimenti"; nello stesso atto nulla si dice sulle modalità di ripiano della quote di disavanzo rateizzate negli esercizi 2018/2044;

#### RITENUTO

- che i provvedimenti adottati dall'ente, richiamati in premessa e riferiti alla corretta determinazione del risultato di amministrazione al 31/12/2014, delle componenti del risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015, in ordine alla quantificazione del fondo crediti dubbia esigibilità e del totale delle somme destinate e vincolate, risultano idonei poiché l'ente ha provveduto, con specifico atto, alla rettifica formale del risultato di amministrazione, nelle sue diverse componenti, dopo il riaccertamento straordinario;

- che le irregolarità segnalate e riferite alla sussistenza di un disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2014 e al 1 gennaio 2015, non possono ritenersi completamente rimosse nonostante l'attività posta in essere dall'ente, che, con la



delibera di consiglio n. 11/2017 adottata ai sensi del D.M. 2 aprile 2015, ha individuato le modalità di finanziamento e l'arco temporale per il ripiano;

- che, in ogni caso, l'ente dovrà procedere, nel periodo di tempo individuato, all'adeguamento degli atti di programmazione in coerenza con quanto previsto nella citata delibera di ripiano e nei successivi atti integrativi e al reperimento effettivo delle risorse ivi indicate, al fine di consentire il completo riassorbimento del disavanzo accertato;

- che, nel caso di specie, occorre prendere atto del provvedimento adottato dall'ente affinché sia ripianato il disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 2014 come ridefinito a seguito delle operazioni di riaccertamento straordinario;

- che le valutazioni appena espresse circa l'attività posta in essere dall'ente per rimuovere le irregolarità riscontrate sul risultato di amministrazione 2014, attengono all'esercizio oggetto d'esame, e non considerano in modo analitico le risultanze del rendiconto 2015, che sarà oggetto di successiva valutazione ma che l'ente dovrà comunque prendere in considerazione con gli strumenti normativamente previsti;

#### DELIBERA

Dalla valutazione dei provvedimenti correttivi che l'ente ha adottato ai sensi dell'art. 148-bis del TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, riferiti alla corretta quantificazione del risultato di amministrazione al 31/12/2014, del fondo crediti di dubbia esigibilità, delle componenti destinate/vincolate e alla rideterminazione del risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015 e alla conseguente riquantificazione dell'extra deficit, la Sezione rileva, allo stato degli atti, l'IDONEITA' degli stessi a rimuovere le irregolarità riscontrate e a ripristinare gli equilibri di bilancio.

Sulla base di quanto segnalato dall'ente circa i criteri e le modalità di ripiano del disavanzo accertato al 31 dicembre 2014 e al 1 gennaio 2015, la Sezione, pur ritenendo non rimosse le irregolarità riscontrate, **PRENDE ATTO** dei provvedimenti adottati dall'ente finalizzati al completo finanziamento dei disavanzi nel tempo, rinviando alle successive attività di controllo la valutazione sugli atti assunti per la completa definizione delle modalità di ripiano dei disavanzi e sull'effettività delle misure correttive assunte.

Gli interventi che l'ente è chiamato a realizzare dovranno considerare anche le risultanze del rendiconto 2015, sebbene queste ultime non siano state oggetto di valutazione con la presente deliberazione.

In considerazione di quanto complessivamente esposto, la Sezione richiama l'ente a indirizzare il bilancio verso una sempre più corretta e sana gestione finanziaria, la cui

valutazione sarà oggetto di specifico esame unitamente all'analisi dei questionari che l'organo di revisione è tenuto a trasmettere in relazione ai successivi atti di bilancio.


### DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco, all'Organo di revisione dell'ente e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali.

La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione da parte del Comune, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").

Così deciso in Firenze, nell'adunanza del 7 marzo 2017.

Il presidente relatore  
Roberto Tabbita



Depositata in segreteria il 7 marzo 2017

Il funzionario preposto al servizio di supporto

Claudio Felli

